

ALLEGATO "B" AL N. 3437/2848 DI REPERTORIO

STATUTO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita l'associazione denominata

"ASSOCIAZIONE SAN LORENZO ENTE FILANTROPICO"

Articolo 2 - FINALITÀ

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e/o di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di scambio di beni o servizi.

L'associazione potrà svolgere attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore.

In particolare l'associazione ha per obiettivo il perseguimento di attività di beneficenza e di solidarietà ovvero lo svolgimento di attività dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche o sociali o a familiari delle medesime o in relazione ad aiuti umanitari all'estero, anche mediante:

- la concessione in utilizzo ad associazioni di volontariato, reti di associazioni e comunque a qualsiasi altro Ente del Terzo Settore che operi nel settore del sociale e del volontariato, degli immobili o parti di essi di proprietà dell'ente filantropico, tramite qualsiasi forma contrattuale, per lo svolgimento di attività di utilità sociale e di volontariato;
- la partecipazione diretta/indiretta o in convenzione con altre associazioni, reti di associazioni e comunque a qualsiasi altro Ente del Terzo Settore che operi nel settore del sociale e del volontariato, mediante la messa a disposizione degli immobili o parti di essi di proprietà dell'ente filantropico, tramite qualsiasi forma contrattuale, per la partecipazione a bandi provinciali, regionali o nazionali mirati all'ottenimento di fondi per lo svolgimento o l'ampliamento di attività di utilità sociale e di volontariato;
- la possibilità di utilizzare direttamente i propri immobili, anche con l'ausilio di altre associazioni di volontariato, reti di associazioni e comunque a qualsiasi Ente del Terzo Settore che operi nel settore del sociale e del volontariato, per lo svolgimento di attività di utilità sociale e di volontariato;
- la possibilità di poter organizzare, direttamente o anche con l'ausilio di altre associazioni di volontariato, reti di associazioni e comunque a qualsiasi altro Ente del Terzo Settore che operi nel settore del sociale e del volontariato, incontri, convegni e manifestazioni che trattino di argomenti

strettamente correlati ad attività di utilità sociale e di volontariato, nonchè in relazione alla normativa di settore, mirati alla raccolta di fondi, beneficenze o lasciti da riutilizzare per gestione e la manutenzione degli immobili di proprietà dell'ente.

Articolo 3 - OGGETTO

Le finalità di cui al precedente articolo 2 vengono perseguite mediante lo svolgimento in via esclusiva o prevalente delle seguenti attività di interesse generale:

- erogazione di denaro, beni e/o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone, fisiche e/o giuridiche, svantaggiate;
- erogazione di denaro, beni e/o servizi, anche di investimento, a sostegno di altre analoghe attività di interesse generale.

Le suddette attività vengono svolte in forma di azione volontaria e/o di azione di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi.

L'ente può svolgere anche altre diverse attività, purchè queste siano secondarie e/o complementari alle attività di interesse generale e tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, il tutto secondo i criteri e i limiti di legge.

In relazione alle dette finalità l'associazione potrà vendere ed acquistare immobili nonchè stipulare contratti di locazione e di comodato.

Articolo 4 - SEDE

L'ente ha sede nel Comune di Curtatone (MN).

Articolo 5 - DURATA

L'ente ha durata illimitata.

Articolo 6 - ASSENZA SCOPO DI LUCRO

L'ente è apartitico e aconfessionale; esso non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, nè qualsivoglia altro tipo di discriminazione.

L'ente non persegue alcuno scopo di lucro.

Articolo 7 - DOMICILIAZIONE

Il domicilio degli associati e dei componenti degli organi sociali, per i loro rapporti con l'ente, è quello che risulta dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

A tal fine l'ente potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

SEZIONE II - IL PATRIMONIO

Articolo 8 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'ente, oltre che dalle quote versate dagli associati, è costituito:

- da contributi privati e pubblici;
- da donazioni e lasciti testamentari;

- da rendite patrimoniali;
- da raccolte di fondi.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'ente, ai fini della gestione del proprio patrimonio, della raccolta fondi e risorse in genere e della destinazione e modalità di erogazione di beni e/o servizi, deve attenersi strettamente al rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico ai sensi di legge.

Articolo 9 - RACCOLTA FONDI

L'ente può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, il tutto in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 Codice del Terzo Settore ed il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 10 - UTILI, AVANZI DI GESTIONE, FONDI E RISERVE

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 11 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento dell'ente, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che svolgano attività similari e che perseguano analoghe finalità, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, oppure, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 12 - PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

L'assemblea degli associati può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2447-bis e seguenti codice civile e di cui all'art. 10 Codice del Terzo Settore.

SEZIONE III - PARTECIPAZIONI

Articolo 13 - AMMISSIONE DI NUOVI ASSOCIATI

L'associazione è improntata al principio della "porta aperta" e pertanto ha diritto di conseguire la qualità di associato ogni soggetto che ne faccia domanda dichiarando di condividere la finalità che l'associazione si propone.

Partecipanti all'ente possono essere tutte le persone la cui domanda di ammissione viene accettata dall'organo amministrativo e che versino, all'atto di ammissione, una quota di iscrizione iniziale; la quota iniziale può essere modificata ogni anno dall'organo amministrativo.

Ogni associato, a partire dall'anno successivo rispetto a quello di iscrizione, è tenuto al versamento di una quota associativa annuale; anche la quota annuale che può essere modificata ogni anno dall'organo amministrativo.

L'ammissione di un nuovo associato avviene, su domanda dell'interessato, con decisione dell'organo amministrativo; tale decisione deve essere comunicata all'interessato ed annotata sul libro associati.

L'eventuale rigetto della domanda di ammissione deve essere debitamente motivato dall'organo amministrativo; il rigetto deve essere comunicato all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto dell'ammissione, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci l'assemblea degli associati ovvero altro organo associativo eletto dall'assemblea a tal fine.

Articolo 14 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Ciascun associato ha il diritto:

- di partecipare a tutte le attività dell'ente;
- di votare, trascorsi tre mesi dalla sua iscrizione nel libro associati.

Ciascun associato ha il dovere:

- di collaborare al perseguimento delle finalità dell'ente;
- di osservare le prescrizioni dell'atto costitutivo e del presente statuto;
- di osservare le decisioni degli organi sociali;
- di provvedere al pagamento della quota associativa e dei contributi associativi.

Articolo 15 - CESSAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

L'associato cessa di partecipare all'ente nei seguenti casi:

- recesso dell'associato comunicato per iscritto all'organo amministrativo;
- morosità dell'associato nel pagamento della quota associativa, protrattasi per oltre novanta giorni dalla scadenza del termine di versamento;
- morte dell'associato;
- esclusione, deliberata dall'assemblea, dell'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto o arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione;
- estinzione o scioglimento dell'ente.

L'associato receduto, deceduto o escluso (ed i suoi eredi o legatari):

- non ha diritto al rimborso delle quote associative versate nè alcun diritto sul patrimonio dell'associazione;
- risponde per le somme di denaro dovute e non versate all'associazione nei tre anni precedenti al giorno del recesso o dell'esclusione.

Articolo 16 - RECESSO DELL'ASSOCIATO

L'associato può sempre recedere dall'ente senza condizioni o limiti.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

SEZIONE IV - ORGANI SOCIALI

IV.1 - L'AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE

Articolo 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'ente filantropico é amministrato da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di tre Consiglieri fino ad un massimo di sette, all'interno del quale devono essere nominati:

- un Presidente;
- un Vicepresidente.

Il Presidente o, in caso di sua assenza o suo impedimento di qualunque genere, il Vicepresidente:

- effettua l'ordinaria amministrazione dell'ente e ne cura l'andamento;
- fa rispettare l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti interni;
- convoca l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo;
- predispone la bozza del bilancio e la sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- rappresenta l'ente di fronte ai terzi, anche in giudizio.

I primi consiglieri sono nominati con l'atto costitutivo. Successivamente, gli amministratori sono nominati dall'assemblea degli associati.

Può assumere la carica di consigliere solo chi sia in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza. La maggioranza dei consiglieri viene scelta tra le persone fisiche associate ovvero tra quelle indicate dalle persone giuridiche associate.

I consiglieri, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi é attribuita la rappresentanza legale dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Dalla nomina a consigliere, a Presidente, a Vice Presidente e a consigliere delegato non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate

per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 18 - DURATA DELLA CARICA, REVOCA E CESSAZIONE

I consiglieri restano in carica tre anni e sono rieleggibili. La cessazione dei consiglieri per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

I componenti del Consiglio Direttivo che non partecipino a tre riunioni consecutive sono equiparati a dimissionari.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, quelli in carica devono convocare l'assemblea nel più breve tempo possibile per la sostituzione dei componenti mancanti.

Se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, si applica l'art. 2386, comma 2, codice civile, nei limiti di compatibilità.

Articolo 19 - DECISIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Presidente, sempre che ciò non sia già stato fatto dall'assemblea degli associati in sede di elezioni.

Il Presidente: coordina ed indirizza l'attività dell'ente; predispone e presenta il bilancio preventivo e consuntivo; esegue le delibere dell'assemblea degli associati e delle adunanze dell'organo amministrativo; nomina i delegati alle riunioni degli organismi provinciali e regionali cui l'ente partecipi.

Il Consiglio Direttivo deve deliberare riunendosi.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli aventi diritto, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio può essere convocato anche fuori dalla sede legale. In ogni caso, affinché il consiglio sia validamente convocato, occorre che la convocazione e le modalità di svolgimento non siano ingiustificatamente ostantive per l'esercizio delle prerogative degli aventi diritto.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'Organo di controllo, se esistente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere,

trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo.

Articolo 20 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio Direttivo ha i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ente. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle sue competenze ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 codice civile, nei limiti di compatibilità.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 21 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza dell'ente spetta al Presidente del Consiglio Direttivo ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

La rappresentanza della associazione spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri é generale. Le eventuali limitazioni del potere di rappresentanza sono opponibili ai terzi solo se iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 22 - RESPONSABILITÀ

La responsabilità dei consiglieri è disciplinata dall'art. 28 del Codice del Terzo Settore.

IV.2 - IL CONTROLLO E LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 23 - ORGANO DI CONTROLLO

L'assemblea degli associati può eleggere un organo di controllo, monocratico o collegiale, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche quando lo ritenga opportuno in ragione della complessità dell'organizzazione e delle attività esercitate dall'ente.

La nomina di un organo di controllo è obbligatoria quando ricorrono le condizioni previste dalla legge.

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria

quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 12 del presente statuto.

I componenti dell'organo di controllo restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dagli associati al momento della nomina e non sono rieleggibili.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, Codice del Terzo Settore, può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita, altresì, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 Codice del Terzo Settore. Gli esiti del controllo svolto dall'organo di controllo risultano dal bilancio sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai componenti dell'organo di controllo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Gli associati possono inoltre assegnare ai componenti dell'organo di controllo emolumenti, compensi o corrispettivi.

Articolo 24 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Se l'organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'ente deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 12 del presente statuto.

IV.3 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Articolo 25 - DECISIONI DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea degli associati è l'organo deliberativo dell'ente. Rappresenta tutti gli associati e le deliberazioni legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non in-

tervenuti o dissenzienti.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale.

L'assemblea è convocata dagli amministratori anche quando lo ritengano necessario e ne facciano richiesta, ovvero ne facciano richiesta scritta, con indicazione specifica delle materie da trattare, almeno un decimo degli associati; in questo caso, la convocazione deve essere fatta entro trenta giorni dalla richiesta.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli aventi diritto, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'assemblea e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora dell'assemblea, nonché l'ordine del giorno.

L'assemblea è presieduta dal soggetto designato dalla stessa. Le funzioni di segretario vengono affidate dal Presidente dell'assemblea ad un altro associato, salvo che siano già svolte da un notaio.

In assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto. Il voto, pertanto, è da intendersi per teste.

Il voto è palese, ad accezione della nomina delle cariche sociali che sono elette a scrutinio segreto.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare un associato in caso di numero di associati inferiore a cinquecento e sino ad un massimo di tre associati in caso di numero di associati non inferiore a cinquecento.

L'intervento in assemblea è consentito anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero con l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 26 - ASSEMBLEA ORDINARIA

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, presenti personalmente o per delega.

In seconda convocazione, che non deve avvenire lo stesso giorno della prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti personalmente o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti salvo quanto previsto dal presente statuto per determinate deliberazioni.

Articolo 27 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

In seduta straordinaria all'Assemblea spetta:

1) deliberare le modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;

2) deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'organizzazione;

3) deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio sociale nonché la nomina e i poteri dei liquidatori.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto e per deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'organizzazione occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia nella prima sia nelle ulteriori convocazioni.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre la presenza di almeno 4/5 (quattro quinti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia nella prima sia nelle ulteriori convocazioni.

Articolo 28 - COMPETENZE INDEROGABILI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea dell'ente:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei componenti degli altri eventuali organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'ente;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente statuto alla sua competenza.

Articolo 29 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e la quota di partecipazione di ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione degli associati favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma dei precedenti articoli 25, 26, 27 e 28. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli associati, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni degli associati.

SEZIONE V - IL BILANCIO

Articolo 30 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio è presentato dal Consiglio Direttivo agli associati per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 31 - BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a quanto previsto all'art. 14 del codice del Terzo Settore, l'organo amministrativo deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare sul proprio sito internet, il bilancio sociale, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Se il bilancio presenta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a quanto previsto all'art. 14 del codice del Terzo Settore, annui, l'organo amministrativo dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati sul sito internet dell'ente gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Il bilancio sociale degli enti filantropici, qualora venga predisposto poichè superati i limiti di cui all'art. 14 del codice del Terzo Settore, deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso di ciascun esercizio, con l'indicazione specifica degli eventuali beneficiari diversi dalle persone fisiche.

Articolo 32 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

L'associazione deve tenere e gestire tutti i libri e i registri previsti dalla legge, tra cui:

- il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni di eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, anche con l'assistenza di un professionista di loro fiducia; il Consiglio

deve rispondere alla richiesta entro 30 giorni.

SEZIONE VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33 - SCIoglimento dell'ENTE E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento dell'ente, l'assemblea degli associati nomina un liquidatore scelto tra gli associati stessi.

Il liquidatore nominato, esperita la procedura di liquidazione di tutti i beni (mobili e immobili) e di estinzione delle eventuali obbligazioni esistenti, ai sensi dell'articolo 9 Codice del Terzo Settore, devolve il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che svolgano attività simili e che perseguano analoghe finalità, oppure, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 34- ACQUISTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA E DELLA QUALIFICA DI ENTE DEL TERZO SETTORE

Al fine di ottenere la qualifica di Ente del Terzo Settore e, conseguentemente, l'acquisto della personalità giuridica, l'ente viene iscritto presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 35 - RINVIO ALLA LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge in materia, in particolare quelle di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

F.to Bellini Giuseppe

F.to Rachele Campanini (l.s.)

Certifico io sottoscritto, avv. Rachele Campanini, notaio in Borgo Virgilio, del distretto notarile di Mantova, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme all'originale nei miei atti, con gli annessi allegati, su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 68-ter, L.16-2-1913 n. 89. Borgo Virgilio li 18 ottobre 2023 nel mio Studio in Strada Romana n. 41 Firmato digitalmente: Notaio Rachele Campanini.



Firmato digitalmente da
RACHELE CAMPANINI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
MANTOVA:80030310207